

PREMESSA

La Riforma Cartabia – novellando il D.L. 132 del 2014 - ha introdotto alcune importanti modifiche in materia di Negoziazione Assistita.

Il Consiglio dell'Ordine ha inteso elaborare le seguenti linee guida con lo scopo di fornire agli iscritti e alle iscritte indicazioni utili all'applicazione di questo strumento stragiudiziale, anche al fine di incentivarne l'utilizzo.

La Riforma ha esteso la negoziazione assistita alle controversie in materia di lavoro contemplate dall'art. 409 c.p.c. per le quali – comunque - non costituisce causa di procedibilità dell'azione, così come per i procedimenti di famiglia.

Sono confermati gli incentivi fiscali previsti per gli strumenti di degiurisdizionalizzazione con la Risoluzione n. 40 del 20 maggio 2016 per l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta ai sensi dell'articolo 21-bis del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132. [Risoluzione n. 40/2016](#)

La procedura di negoziazione, previo accordo, potrà svolgersi anche in modalità telematica e gli incontri tenersi da remoto: ogni atto del procedimento, compreso l'accordo conclusivo, sarà formato e sottoscritto nel rispetto delle regole previste dal Codice dell'Amministrazione digitale (dlgs n. 82/2005) e sarà trasmesso a mezzo pec o con altro servizio elettronico di recapito. L'accordo di negoziazione dovrà essere pertanto sottoscritto dalle parti in modalità analogica e la sottoscrizione sarà certificata dagli avvocati con firma elettronica qualificata o avanzata.

CONVENZIONI DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA IN MATERIA CIVILE, FAMIGLIA E LAVORO

LINEE GUIDA

1) Deposito della copia degli accordi di negoziazione presso il Consiglio Nazionale Forense a fini statistici (art. 11, d.l. 132/2014)

La trasmissione **ai fini della raccolta dei dati statistici (art. 11, D.L. 132/2014)** della **copia degli accordi** di negoziazione deve **essere effettuata esclusivamente attraverso il gestionale online** realizzato dal Consiglio Nazionale Forense.

Si segnala che il presente adempimento è **diverso e distinto** da quello previsto **per i soli accordi di negoziazione in materia di famiglia ex art. 6, c. 3-ter**, del d.l. 132/2014, di cui alla sezione che segue sulla **Negoziazione assistita in ambito di diritto di famiglia**.

Al seguente link le istruzioni del [Gestionale CNF](#)

2) Acquisizione di dichiarazione di terzi nelle negoziazioni assistite (art. 4-bis d.l. 132/14)

L'articolo 4-bis (*Acquisizione di dichiarazioni*) del decreto-legge 132/2014, introdotto dal d.lgs. 149/2022, prevede che - se previsto nella convenzione di negoziazione assistita - ciascun avvocato può **invitare un terzo a rendere dichiarazioni** su fatti specificamente individuati e rilevanti in relazione all'oggetto della controversia, presso il suo **studio professionale** o presso il **Consiglio dell'Ordine degli Avvocati**, in presenza degli avvocati che assistono le altre parti.

A tale fine il Consiglio dell'Ordine ha messo a disposizione degli avvocati interessati la Sala Pettoello situata al Piano terra del Tribunale dalle ore 9 alle ore 12 dal lunedì al venerdì **previa prenotazione** almeno sette giorni prima alla segreteria dell'Ordine mediante comunicazione all'indirizzo di posta elettronica: segreteria@avvocati.ud.it

3) Modulistica elaborata dal Consiglio Nazionale Forense (articolo 2, comma 7-bis, del d.l. 132/2014)

La Riforma prevede che *“salvo diverso accordo, la convenzione di negoziazione assistita è conclusa mediante utilizzo del modello elaborato dal Consiglio nazionale forense in conformità alle disposizioni del presente capo”*.

I modelli per le convenzioni di negoziazione predisposti dal Consiglio Nazionale Forense (e altra modulistica utile) possono essere scaricati dal sito del Cnf: [Modelli CNF.](#)

[In materia di controversie di lavoro anche l'AGI -Associazione Giuslavoristi Italiani – ha elaborato i modelli di convenzione utilizzabili che possono scaricati dal sito dell'Associazione: Modelli AGI](#)

4) Patrocinio a Spese dello Stato (art. 11-bis e ss. D.L. 132/2014)

L'accesso al Patrocinio a Spese dello Stato, introdotto con la Riforma, entrerà in vigore il prossimo 30 giugno e sarà operativo solo a seguito della promulgazione del Decreto Ministeriale previsto dall'art. 11 octies della legge n. 132/2014 che ne regoli l'ammissione e ne disciplini i compensi e le modalità di liquidazione e pagamento. L'Organismo Congressuale Forense con delibera del 25.03.2023 ha sollecitato il Ministero ad adottare il decreto ministeriale in tempo utile per l'entrata in vigore della norma. Il Patrocinio a Spese dello Stato è ammesso solo per le procedure in cui la Negoziazione Assistita è prevista come obbligatoria per legge, con esclusione dunque delle controversie in materia di famiglia e di lavoro.

CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA IN MATERIA DI PERSONE, MINORENNI E FAMIGLIE.

*L'art. 6 D.L. 132/2014, come novellato dal d.lgs. 149/2022, ha esteso l'ambito di applicazione della Convenzione di negoziazione assistita da avvocati alle **soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio, e loro modifica, e di alimenti, anche su richiesta del figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente (art. 6 comma bis)***

L'art. 6 comma 3 ha introdotto la possibilità di sottoscrivere in sede di convenzione di Negoziazione Assistita i patti di trasferimento immobiliare con effetti obbligatori; inoltre, quando la NA ha ad oggetto lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio o dell'unione civile, è prevista la possibilità di pattuire la corresponsione di un assegno in un'unica soluzione con valutazione di equità a carico degli avvocati mediante certificazione della medesima pattuizione.

LINEE GUIDA

1) Trasmissione degli accordi alla Procura della Repubblica (art. 6 comma 2-bis dl 132/2014)

L'accordo è trasmesso con modalità telematiche a cura degli avvocati che assistono la parte alla Procura della Repubblica per il rilascio dell'autorizzazione o del nulla osta al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: civile.procura.udine@giustiziacert.it.

2) Trasmissione degli accordi in materia di famiglia al Consiglio dell'Ordine a fini conservativi (art. 6 comma 3 dl 132/2014)

L'articolo 6 prevede al comma 3-ter che l'accordo, munito di nulla osta o di autorizzazione, sia trasmesso senza indugio a mezzo posta elettronica certificata al Consiglio dell'Ordine presso cui è iscritto uno degli avvocati che lo hanno sottoscritto e a cura degli stessi. La trasmissione al Consiglio dell'Ordine di Udine deve essere effettuata esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: negoziazione@avvocatiudine.it A tali fini non vengono considerate le copie degli accordi trasmessi, ex art. 11, d.l. 132/2014, attraverso il gestionale del CNF

Il Consiglio dell'Ordine cura la **conservazione degli accordi ricevuti** in apposito archivio e, se richiesto, ne rilascia **copia autentica** - in formato analogico o digitale - alle parti e ai difensori che lo hanno sottoscritto.

La disposizione di cui all'**art. 6, c. 3-ter**, si applica con riferimento ai **procedimenti di negoziazione assistita instaurati dal 1° marzo 2023**.

[Modello richiesta](#)

Udine 28 giugno 2023

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Udine